

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MEF

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") 11 marzo 2022, n. 55, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* (il "Decreto").

Il Decreto entra in vigore il 9 giugno 2022.

OGGETTO E FINALITÀ

Il Decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:

- a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al *trust* per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

A. Comunicazione all'ufficio del registro delle imprese

- Soggetti obbligati

-
- a) Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("**Decreto AML**"), per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese;
 - b) il fiduciario di *trust* o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi del Decreto AML, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

- Oggetto della comunicazione

La comunicazione contiene:

- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi del Decreto AML; 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi del Decreto AML;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell'ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai *trust* e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione del *trust* o dell'istituto giuridico affine; 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del *trust* o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi del Decreto AML;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Oltre alla titolarità effettiva i soggetti obbligati sono altresì tenuti a comunicare:

- (i) eventuali variazioni della titolarità effettiva entro 30 giorni dalla variazione;
- (ii) la conferma dei dati e delle informazioni, annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o da quella di variazione o ultima conferma.

- Modalità e termini della comunicazione

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto è prevista la pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico ("MISE") che certifichi l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo. Le comunicazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente al provvedimento del MISE procedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri; i trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione 30 giorni dalla loro costituzione.

B. Accesso ai dati e alle informazioni

- Le Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del Decreto AML ⁽¹⁾ accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.
- I soggetti obbligati (di cui all'articolo 3 del Decreto AML), previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela.
- Accesso da parte di altri soggetti:
 - (i) I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva risulti l'indicazione di eventuali circostanze eccezionali che impediscano l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo *status* di titolare effettivo.

⁽¹⁾ Il Decreto si riferisce, tra gli altri: (i) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal Decreto AML attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; (ii) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; (iii) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; (iv) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

-
- (ii) I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* e degli istituti giuridici affini al *trust* tenuti all'iscrizione nella sezione speciale presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi del Decreto AML, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso. Entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

Il testo del Decreto è accessibile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg>

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Paolo Iemma, Partner
Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma IT
Email: paolo.iemma@grplex.com

Nadia Cuppini, Senior Associate
Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma IT
Email: nadia.cuppini@grplex.com